

Avv. Antonella Mirabile
Via Fiume 17 - 06121 - Perugia (PG)
email: avv.antonellamirabile@gmail.com
pec: antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it
Cell. 333.8671557 - Tel 075/5732277 - Fax 075/3752478

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

ex art. 43, comma 1, primo periodo c.p.a

PER

PATRICIA MONICA MIOTTI, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonella Mirabile (C.F. MRBNNL88A65F839, PEC: antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it, fax 075.3752478), ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it.

Ai sensi dell'art. 136 C.p.a., l'indicato procuratore chiede di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente giudizio, oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata innanzi indicato, anche al numero di fax 075.3752478.

- ricorrente -

Nel giudizio **R.G. n. 14606/2019** promosso

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

COMMISSIONE DI CONCORSO PER LE CLASSI DI CONCORSO AC24 E

AC25, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

ALUNNI FILIPPO

- controinteressato -

*** * ***

Con ricorso datato 30.10.2019, ritualmente notificato ed iscritto al R.G. n. 14606/2019, la Prof.ssa Patricia Monica Miotti si è rivolta a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo:

“a) *L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI,*

- della graduatoria definitiva di merito per la Regione Umbria delle classi di concorso AC24 lingua e cultura straniera (spagnolo)– AC25 lingua straniera (spagnolo), approvata con Delibera del Direttore Generale n. 831 del 31.07.2019, pubblicata nel sito istituzionale dell'USR del Lazio in data 1.08.2019 (doc. 1);
- del silenzio formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela inviata per conto dell'odierna ricorrente a mezzo pec all'Amministrazioni resistenti in data 26.08.2019 (doc. 2);
- del provvedimento del USR Umbria del 19.08.2019 con il quale la ricorrente è stata assegnata nella sede di Terni all'IISPTC "A. Casagrande – F. Cesi";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad essi.

b) PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso dei titoli culturali e professionali il punteggio di almeno 39,60 ovvero il maggior punteggio di 58,60 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'erronea ed illegittima valutazione

c) PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare alla rettifica della graduatoria di merito per la Regione Umbria per le classi di concorso AC24 lingua e cultura straniera (spagnolo)– AC25 lingua straniera (spagnolo) e, conseguentemente, alla riassegnazione della sede di ruolo della ricorrente, nonché al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno”.

La Commissione di Concorso ha (finalmente) parzialmente evaso l'istanza di accesso del 17.09.2019 (**doc. 11**) solo in data 12.11.2019, inviando a mezzo e-mail il dettaglio analitico dei punteggi assegnati ai titoli dell'odierna ricorrente (**doc. 20**).

Ha trovato così conferma l'ipotesi che la Commissione sia incorsa in un palese errore di calcolo e/o di valorizzazione delle voci nella piattaforma informatica per l'assegnazione dei relativi punteggi.

Il punteggio di 38.6 punti, al posto di 39.6 che sarebbe spettato alla ricorrente per i titoli posseduti, è la risultante, da un lato, della mancata valorizzazione di due anni di servizio per la classe di concorso BC02 di cui alla voce D.1.2.b - 2 punti per ciascun anno per un totale di 4 punti non assegnati - e, dall'altro lato, dell'errata duplice valorizzazione della voce D.1.1.b (punti 5) al posto della corretta valorizzazione della voce D.1.1.a (punti 2), con la conseguente assegnazione di 3 punti in più.

Con il presente atto, pertanto, si rende necessario addurre le seguenti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che in questa sede si richiama integralmente.

DIRITTO

I – ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017 PUNTI D.1.1. e D.1.2. E DELLE FAQ REDATTE DAL MIUR. ERRORE NELL’INDIVIDUAZIONE DEL PRESUPPOSTO. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

1. I provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo sono illegittimi, oltre che per i motivi ivi contenuti, anche dal momento che la Commissione nella valutazione dei titoli dell’odierna ricorrente, è incorsa in un palese errore di calcolo e/o di valorizzazione delle voci nella piattaforma informatica per l’assegnazione dei punteggi, attribuendo alla stessa, in entrambe le classi di concorso (AC24 e AC25) il punteggio di 38.60 al posto di quello corretto di 39.60.

2. E’ necessario premettere, anche in questa sede, che nella valutazione dei titoli nel concorso oggetto del presente giudizio **la Commissione non ha alcun tipo di discrezionalità.**

I singoli punteggi per la singola tipologia di titolo culturale-professionale sono, difatti, stati predeterminati dal D.M. 995 del 15 dicembre 2017 contenente le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera B) e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

L’art. 9 del D.M. 995/2017, al comma 4, ripreso pedissequamente dall’art. 9 del Bando di concorso (**doc. 3**), prevede che la Commissione assegni “*ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, **ai sensi dell’allegata tabella A**”.*

La tabella A allegata al D.M. 995/2017 (**doc. 5**) prevede in maniera univoca i punteggi da assegnare ai singoli titoli, di modo tale che alla Commissione veniva di fatto demandato il solo potere di accertare la corrispondenza tra il titolo dichiarato in sede di domanda di partecipazione e quelli validi ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la classe di concorso.

Tale operazione, peraltro, veniva concretamente svolta tramite un apposito software nel quale la Commissione, di fatto, si limitava a spuntare/valorizzare le singole voci e il calcolo, poi, veniva effettuato dal software stesso (si veda l’apposito manuale operativo a partire da pag. 14 – **doc. 13**).

Risulta, quindi, evidente come non ci sia alcun tipo di discrezionalità nella valutazione dei titoli culturali e professionali poiché le condizioni e il punteggio specifico per l'attribuzione dei singoli punti sono state già a monte predeterminate nella fonte regolamentare.

3. La Dott.ssa Miotti, odierna ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso dichiarava di essere in possesso (ed è in possesso) dei seguenti titoli:

- Titolo di abilitazione (sia per la classe di concorso AC24 sia per la AC25) conseguito con votazione di 9.0 punti su base di votazione 10, in centesimi 90, in data 19.12.1985 presso l'Università Nazionale di Cordoba (Argentina) e riconosciuto dal MIUR in data 04.04.2007 numero prot. 4086
- N. 2 pubblicazioni monografiche entrambe del 2015 (“*Prepara y practica el DELE A1+ DELE A1 escolar*” e “*Prepara y practica el DELE A2*”);
- N. 3 anni di servizio per la classe di concorso AC24 (2014/15, 2015/16, 2016/17)
- N. 9 anni di servizio per la classe di concorso BC02 (2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17).

Conseguentemente, il punteggio attribuito ai titoli dell'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere calcolato secondo la seguente tabella:

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PUNTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
<u>TITOLO</u>	<u>TITOLO VALUTABILE</u>		
A.1.1.	Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le	Punti - $p \leq 75$: 0 punti - $p > 75$: $3 \times \frac{p-75}{5}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi	Voto 90 → $3 \times [(90-75)/5] = \mathbf{9}$

	eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 4,68		
C.1.1.	Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato	Punti 3	2 pubblicazioni → $3*2=$ <u>6</u>
D.1.1.	Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È	Punti 2 Per i primi due anni di servizio Punti 5 dal terzo anno di servizio	3 a.s. → $2+2+5=$ <u>9</u>

	valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.		
D.1.2.	Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124	Punti 0,80 Per i primi due anni di servizio Punti 2 dal terzo anno di servizio	9 a.s. per cl. Con. BC02 → $(2*0,80)+(7*2)=$ <u>15,60</u>
TOTALE <u>39.60</u> e non 38.60 (punteggio dei titoli attribuito nella graduatoria definitiva)			

4. Tuttavia così non è stato.

5. A seguito dell'ostensione del dettaglio analitico dei punteggi assegnati ai titoli dell'odierna ricorrente (**doc. 20**) si è potuto appurare come la Commissione sia incorsa in un

palese errore di calcolo e/o di valorizzazione delle voci nella piattaforma informatica per l'assegnazione dei relativi punteggi.

Il punteggio di 38.6 punti, al posto di 39.6 che sarebbe spettato alla ricorrente per i titoli posseduti, è infatti la risultante di un duplice errore.

Da un lato, per la voce D.1.1 – “Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso” – è stato attribuito un totale di 12 punti al posto di 9.

Per un evidente errore materiale, difatti, la Commissione non ha spuntato/valorizzato due volte, per i primi due anni di servizio, la voce D.1.1.a (punti 2) bensì una sola volta.

Ha invece, valorizzato due volte la voce D.1.1.b (punti 5) che avrebbe dovuto essere spuntata una sola volta.

In tal modo alla odierna ricorrente è stato assegnato per la voce D.1.1 un punteggio maggiore di 3 punti.

6. Di contro, per quanto concerne la voce D.1.2 – “Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso” – è stato attribuito alla ricorrente il minor punteggio di 11.60 al posto di 15.60.

In questo caso è stata del tutto omessa la valorizzazione di ben due anni di servizio prestati in relazione alla classe di concorso BC02, per i quali avrebbero dovuto essere attribuiti 2 punti per ciascun anno per un totale di 4 punti, che, invece non sono stati assegnati.

7. A fronte della scarsità e della poca chiarezza della documentazione fornita dall'Amministrazione resistente, non è dato sapere quali annualità di servizio per la diversa classe di concorso BC02 non siano state valorizzate dalla Commissione e, conseguentemente, se si tratti di un errore ovvero quali siano le ragioni di tale mancata valorizzazione.

8. Se si tratta di un mero errore materiale non vi è motivo alcuno per non riconoscere gli ulteriori 4 punti per tali anni di servizio e, conseguentemente, il maggiore punteggio di 15.60 per la voce D.1.2.

9. Nel caso in cui, invece, non si tratti di un mero errore materiale, bensì di una del tutto illogica valutazione da parte della Commissione di inidoneità di tali titoli di servizio, non si ravvisa alcuna ragione sulla base della quale tale decisione possa essere stata presa.

10. Difatti, l'unico requisito posto ai fini della valutazione di validità del titolo di servizio è quello secondo il quale *“è valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico”*.

Orbene, **tutti**, gli anni di servizio dichiarati dalla prof.ssa Miotti in sede di domanda superano la durata di 180 giorni prevista quale requisito di idoneità del servizio prestato ad essere valutato e, quindi, valorizzato.

11. L'Amministrazione resistente - stante l'assoluta mancanza di qualsivoglia motivazione circa l'omessa valorizzazione dei titoli di servizio dell'odierna ricorrente - non potrà comunque nemmeno sostenere che la motivazione di tale omissione sia da rinvenire nel fatto che il servizio prestato su più classi di concorso nel medesimo anno scolastico non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione.

12. Una tale interpretazione, difatti, non solo sarebbe illogica e ingiusta, ma sarebbe anche in contrasto con il disposto della FAQ n. 13 pubblicata sul sito del MIUR (<https://www.miur.gov.it/concorso-docenti-2018/utli/faq#f13> – **doc. 21**) alla stregua della quale *“per ogni anno scolastico è possibile inserire il servizio prestato su più classi di concorso / tipologia posto”*.

13. Dal tenore della risposta fornita dal MIUR appare evidente che, nel caso in cui si fosse prestato servizio su più classi di concorso nel medesimo anno scolastico, il relativo servizio prestato avrebbe potuto e dovuto essere oggetto di valutazione e, quindi, di attribuzione del relativo punteggio.

14. Risulta evidente, dunque, che il punteggio attribuito alla Prof.ssa Patricia Monica Miotti, odierna ricorrente, sia errato in difetto.

15. Pur non volendo tenere in conto il punteggio di cui alla lettera A.1.2. (19 punti non riconosciuti) di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo, la Commissione avrebbe dovuto riconoscere alla stessa quantomeno il punteggio di 39.6 punti attribuiti secondo la tabella sopra riportata.

16. Da quanto esposto, risulta, dunque, ancora una volta, non solo la errata e/o falsa applicazione della tabella A allegata al DM 995/2017, ma altresì l'illogicità del punteggio assegnato ai titoli della ricorrente.

17. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento gravato e, pertanto, la necessità di rettificare l'esposto errore di calcolo attribuendo alla prof.ssa Miotti, quantomeno, il corretto punteggio per i titoli di 39.60 con il punteggio finale totale di 79,6 punti e conseguente scorrimento delle rispettive graduatorie (AC24 e AC25) alla 7° e 6° posizione.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento delle domande sin qui introdotte.

Con vittoria di spese e compensi professionali e rivalsa del contributo unificato.

Con riserva di presentare motivi aggiunti e/o autonoma impugnazione di atti consequenziali o successivi, allo stato non conosciuti.

*

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che, non introducendo nuove domande, il presente atto non comporta integrazione del contributo unificato già versato in anticipazione.

Con osservanza.

Perugia, 11 gennaio 2020

Avv. Antonella Mirabile